

SEPARAZIONE E DIVORZIO: ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

A CHI E' RIVOLTO

Alle persone residenti o coniugate nel comune, che intendano separarsi e/o divorziare consensualmente;

CHI PUO' FARE DOMANDA

I diretti interessati

DESCRIZIONE

I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte, oppure rivolgersi all'ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.

Inoltre **l'accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

COSA SERVE

Modulo di separazione/divorzio/modifica delle condizioni
Documenti di riconoscimento in corso di validità dei coniugi

QUANTO COSTA

€. 16.00 per ogni procedimento (pagamento con PagoPA)

PROCEDURA DI SEPARAZIONE / DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

- Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'ufficiale di stato civile;
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato; **ATTENZIONE:** non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo;
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

L'art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura prevede:

che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;**

- in assenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;

che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- di figli maggiorenni incapaci;

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l'accordo **entro 10 giorni** dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.

L'accordo da inoltrare al Comune potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale. L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi, o essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassuntiva.

L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.

ATTENZIONE

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio dello stato civile che dell'anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

CONTATTI

Responsabile: CRISTIANA GALLENCA

Ufficio stato civile e cimiteriale: Mirella ARIOLI

Dove si trova: via Matteotti – Castello Visconteo

e-mail: statocivile@comune.binasco.mi.it

pec: comune.binasco@legalmail.it

telefono: +390290578147